



Bruxelles, 28 ottobre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0311 (NLE)**

**14590/14
ADD 2**

PECHE 489

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	28 ottobre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 670 final ANNEX 1 - PART 2/2
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 670 final ANNEX 1 - PART 2/2.

All.: COM(2014) 670 final ANNEX 1 - PART 2/2

Bruxelles, 28.10.2014
COM(2014) 670 final

ANNEX 1 – PART 2/2

ALLEGATO

della

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione e che abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 del Consiglio

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE – ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 2J3KL (COD/N2J3KL)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.			
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3NO (COD/N3NO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
⁽¹⁾ Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4%, se tale quantitativo è maggiore.			
Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	NAFO 3M (COD/N3M.)
Estonia	153	TAC analitico	
Germania	642	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	153	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	153		
Polonia	523		
Spagna	1 975		
Francia	275		
Portogallo	2 708		
Regno Unito	1 285		
Unione	7 867		
TAC	13 795		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3L (WIT/N3L.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Passera lingua di cane <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	NAFO 3NO (WIT/N3NO.)
Estonia	44	TAC analitico	
Lettonia	44	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	44	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	133		
TAC	1 000		

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3M (PLA/N3M.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Passera canadese <i>Hippoglossoides platessoides</i>	Zona:	NAFO 3LNO (PLA/N3LNO.)
Unione	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
(1)	Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.		

Specie:	Totano <i>Illex illecebrosus</i>	Zona:	Sottozona NAFO 3 e 4 (SQI/N34.)
Estonia	128 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Lettonia	128 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Lituania	128	⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Polonia	227	⁽¹⁾	
Unione	Non pertinente	⁽¹⁾⁽²⁾	

TAC 34 000

(1) Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2015.

(2) Quota spettante all'Unione non specificata; il seguente quantitativo è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia:

611

Specie:	Limanda <i>Limanda ferruginea</i>	Zona:	NAFO 3LNO (YEL/N3LNO.)
---------	--------------------------------------	-------	---------------------------

Unione 0 ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 0 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	NAFO 3NO (CAP/N3NO.)
---------	-------------------------------------	-------	-------------------------

Unione 0 ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 0 ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	NAFO 3L(1) (PRA/N3L.)
---------	--	-------	--------------------------

Estonia 0 TAC analitico

Lettonia 0 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania 0 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia 0

Spagna 0

Portogallo 0

Unione 0

TAC 0

(1) Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Specie: Gamberello boreale
Pandalus borealis

Zona: NAFO 3M(1)
(PRA/*N3M.)

TAC Non pertinente (2)(3) TAC analitico

(1) Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 20' 0	46° 40' 0
2	47° 20' 0	46° 30' 0
3	46° 00' 0	46° 30' 0
4	46° 00' 0	46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2015 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.	Latitudine N	Longitudine O
1	47° 55' 0	45° 00' 0
2	47° 30' 0	44° 15' 0
3	46° 55' 0	44° 15' 0
4	46° 35' 0	44° 30' 0
5	46° 35' 0	45° 40' 0
6	47° 30' 0	45° 40' 0
7	47° 55' 0	45° 00' 0

(2) Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per le navi che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro	Numero massimo di navi	Numero massimo di giorni di pesca
Danimarca	0	0

Estonia	0	0
Spagna	0	0
Lettonia	0	0
Lituania	0	0
Polonia	0	0
Portogallo	0	0

(3) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	NAFO 3LMNO (GHL/N3LMNO)
Estonia	313	TAC analitico	
Germania	319	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lettonia	44	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	22		
Spagna	4 281		
Portogallo	1 789		
Unione	6 768		
TAC	11 543		

Specie:	Razza <i>Rajidae</i>	Zona:	NAFO 3LNO (SKA/N3LNO.)
Estonia	283	TAC analitico	
Lituania	62	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	3 403	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	660		
Unione	4 408		
TAC	7 000		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3LN (RED/N3LN.)
Estonia	514	TAC analitico	

Germania	354	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	514	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	514	
Unione	1 896	

TAC 10 400

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------

Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico
Germania	513 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Lituania	1 571 ⁽¹⁾	
Spagna	233 ⁽¹⁾	
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾	
Unione	7 813 ⁽¹⁾	

TAC 6 700 ⁽¹⁾

(1) Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1° luglio 2015 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio:

3 350

Una volta raggiunte le 6 500 tonnellate, la pesca diretta di questo stock deve cessare. Il TAC rimanente può essere mantenuto come cattura accessoria e deve essere limitato al 5% delle catture di merluzzo bianco nella zona 3M.

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3O (RED/N3O.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------

Spagna	1 771	TAC analitico
Portogallo	5 229	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	7 000	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 20 000

Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO (RED/N1F3K.)
---------	----------------------------------	-------	--

Lettonia	0 ⁽¹⁾	TAC analitico
Lituania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione 0 ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 0 ⁽¹⁾

(1) Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:	Musdea americana <i>Urophycis tenuis</i>	Zona:	NAFO 3NO (HKW/N3NO.)
---------	---	-------	-------------------------

Spagna 255 TAC analitico

Portogallo 333 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione 588 ⁽¹⁾ Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC 1 000

(1) Se, conformemente alla nota in calce n. 27 dell'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 t, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna 509

Portogallo 667

Unione 1 176

ALLEGATO ID

SPECIE ALTAMENTE MIGRATORIE – TUTTE LE ZONE

I TAC per queste zone sono adottati nell'ambito di organizzazioni internazionali per la pesca del tonno, quali l'ICCAT.

Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	pm ⁽⁴⁾⁽⁷⁾	TAC analitico	
Grecia	pm ⁽⁷⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Spagna	pm ⁽²⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Francia	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁷⁾		
Croazia	pm ⁽⁶⁾⁽⁷⁾		
Italia	pm ⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾		
Malta	pm ⁽⁴⁾⁽⁷⁾		
Portogallo	pm ⁽⁷⁾		
Altri Stati membri	pm ⁽¹⁾⁽⁷⁾		
Unione	pm ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁷⁾		

TAC pm

(1) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna pm

Francia pm

Unione pm

(3) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia pm

Unione pm

(4) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna pm

Francia pm

Italia pm

Cipro pm

Malta pm

Unione pm

(5) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75cm e 30 kg/115cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia pm

Unione pm

(6) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia pm

Unione pm

(7) In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti da circuizione è autorizzata nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dal 26 maggio al 24 giugno 2015 incluso.

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
---------	---------------------------------------	-------	---

Spagna	pm ⁽²⁾	TAC analitico
Portogallo	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Altri Stati membri	pm ⁽¹⁾⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	

TAC pm

(1) Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2) Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (SWO/AS05N)
---------	---------------------------------------	-------	--

Spagna	pm ⁽¹⁾	TAC analitico
Portogallo	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC pm

(1) Condizione speciale: fino a un massimo del 3,86% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
---------	--	-------	---

Irlanda	pm ⁽²⁾	TAC analitico
Spagna	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Francia	pm ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Regno Unito	pm ⁽²⁾	
Portogallo	pm ⁽²⁾	
Unione	pm ⁽¹⁾	

TAC pm

(1) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007[1], il numero di navi dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

pm

[1] Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori (GUL 123 del 12.5.2007, pag. 3).

(2) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro Numero massimo di navi

Irlanda pm

Spagna pm

Francia pm

Regno

Unito pm

Portogallo pm

Specie:	Alalunga australe <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a sud di 5° N (ALB/AS05N)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Tonno obeso <i>Thunnus obesus</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BET/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		
TAC	pm		

Specie:	Marlin azzurro <i>Makaira nigricans</i>	Zona:	Oceano Atlantico (BUM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Unione	pm		

TAC	pm	
Specie:	Marlin bianco <i>Tetrapturus albidus</i>	Zona: Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	pm	TAC analitico
Portogallo	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	pm	

ALLEGATO IE

ANTARTICO ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 30 novembre 2015.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chamsocephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (ANI/F483.)
TAC	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chamsocephalus gunnari</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico ⁽¹⁾ (ANI/F5852.)
TAC	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

- (1) Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:
- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15' E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25' S;
 - procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E;
 - da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40' S e del meridiano di longitudine 76° E;
 - procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;
 - prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30' E; e
 - procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Chaenocephalus aceratus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SSI/F483.)
TAC	pm	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Channichthys rhinocerotus</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (LIC/F5852.)
TAC	pm ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (TOP/F483.)
---------	---	-------	-----------------------------------

TAC pm TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483A):

Zona di gestione B: da 43° 30' O a 40° O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483B):

Zona di gestione C: da 40° O a 33° 30' O – da 52° 30' S a 56° S (TOP/*F483C):

(1) TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 31 agosto 2015 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico settentrionale (TOP/F484N.)
---------	---	-------	---

TAC pm (1) TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30' S e 57° 20' S e dalle longitudini 25° 30' O e 29° 30' O.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	FAO 58.5.2 Antartico (TOP/F5852.)
---------	---	-------	--------------------------------------

TAC pm (1) TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79° 20' E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus mawsoni</i>	Zona:	FAO 48.4 Antartico meridionale (TOA/F484S.)
---------	---	-------	--

TAC pm (1) TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57° 20' S e 60° 00' S e dalle longitudini 24° 30' O e 29° 00' O.

Specie:	Krill antartico	Zona:	FAO 58.4.1 Antartico
---------	-----------------	-------	----------------------

Euphausia superba

(KRI/F5841.)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale:

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F-41W)

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E)

Specie: Nototenia

Gobionotothen gibberifrons

Zona: FAO 48.3 Antartico

(NOG/F483.)

TAC

pm ⁽¹⁾

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona: FAO 48.3 Antartico

(NOS/F483.)

TAC

pm ⁽¹⁾

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Nototenia

Lepidonotothen squamifrons

Zona: FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

pm ⁽¹⁾

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Granatieri

Macrourus spp.

Zona: FAO 58.5.2 Antartico

(GRV/F5852.)

TAC

pm ⁽¹⁾

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (GRV/F483.)
---------	-------------------------------------	-------	-----------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Nototenia <i>Notothenia rossii</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (NOR/F483.)
---------	---------------------------------------	-------	-----------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granchi <i>Paralomis</i> spp.	Zona:	FAO 48.3 Antartico (PAI/F483.)
---------	----------------------------------	-------	-----------------------------------

TAC pm TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Pesce del ghiaccio <i>Pseudochaenichthys georgianus</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SGI/F483.)
---------	--	-------	-----------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	FAO 48.3 Antartico (SRX/F483.)
---------	----------------------------	-------	-----------------------------------

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Razze <i>Rajiformes</i>	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (SRX/F5852.)
------------------------------------	--

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie: Altre specie	Zona: FAO 58.5.2 Antartico (OTH/F5852.)
----------------------	--

TAC pm ⁽¹⁾ TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:	Berici <i>Beryx</i> spp.	Zona:	SEAFO (ALF/SEAFO)
---------	-----------------------------	-------	----------------------

TAC pm TAC precauzionale

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (GER/F47NAM)
---------	---	-------	--

TAC pm TAC precauzionale

⁽¹⁾ Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Granchi rossi di fondale <i>Chaceon</i> spp.	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (GER/F47X)
---------	---	-------	---

TAC pm TAC precauzionale

Specie:	Austromerluzzo <i>Dissostichus eleginoides</i>	Zona:	Sottozona SEAFO D (TOP/F47D)
---------	---	-------	---------------------------------

TAC pm TAC precauzionale

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	Sottodivisione SEAFO B1 ⁽¹⁾ (ORY/F47NAM)
---------	--	-------	--

TAC pm TAC precauzionale

⁽¹⁾ Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:

- a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
- a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
- a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
- a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:	Pesce specchio atlantico <i>Hoplostethus atlanticus</i>	Zona:	SEAFO, esclusa la sottodivisione B1 (ORY/F47X)
TAC	pm	TAC precauzionale	

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD – TUTTE LE ZONE

Specie:	Tonno rosso del sud <i>Thunnus maccoyii</i>	Zona:	Tutte le zone (SBF/F41-81)
			TAC analitico
Unione	pm ⁽¹⁾		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
TAC	pm		
⁽¹⁾	Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.		

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S (SWO/F7120S)
Unione	pm	TAC precauzionale	
TAC	Non pertinente		

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	0 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Lituania	0 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	
Polonia	0 ⁽¹⁾		
Unione	0 ⁽¹⁾		
TAC	Non pertinente		
(1)	Da modificare a seguito della terza riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà nel febbraio 2015.		